ORIGINALE

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. **14** in data: **29.04.2023**	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** addi **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente		8 - PIETRA CLAUDIO	Presente	
2 - BOTTANI ALESSANDRO	Presente		9 - POLITI FABIO	Presente	
3 - COVINI DAVIDE	Presente		10 - SCAGNI ANDREA	Assente	
4 - MALASPINA ALAN	Assente		11 - ZANGRANDI CLAUDIO	Assente	
5 - MARCHI CLAUDIO	Presente		12 -		
6 - MORGANTI VALERIA	Assente		13 -		
7 - NEGRI EMANUELA	Presente				

Totale presenti **7**
Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2023.

ESPRIME

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA PERSONALE
Emanuelli Silvia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2023.

ESPRIME

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA PERSONALE

Rag. Emanuelli Silvia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI ARENA PO

Verbale n.10

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto dott. Alessandro Beretta, Revisore dei Conti del Comune di Arena Po:

• **premesso che** l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

• **richiamati**: - l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- l'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia……" - il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 con cui è stato differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti locali;

• **visto il** Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) predisposto dagli Uffici Comunali e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

• **vista la proposta** di Delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto "Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) . Anno 2023" con cui si propone:

- di determinare per l'anno 2023 le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" anno 2023 contenute nell'allegato A)

- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno

Scadenza Prima Rata	30.09.2023
Scadenza Seconda Rata	30.11.2023
Rata Unica	30.09.2023

• **Visti i pareri** favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di Delibera avente ad oggetto “Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2023.

Arena Po 18 aprile 2023

Il Revisore

Dott. Alessandro Beretta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 14 del 29.04.2023

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (Tuel) il quale individua la programmazione come principio generale che guida la gestione dell'Ente e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio di previsione;
- l'art. 52 del D.lgs. 446 del 15.12.1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale; "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 53 c.16 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 27 c.8 della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento".
- l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il c. 757 dell'art 1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTO l'articolo 1 comma 775 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone espressamente "*..in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*";

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 363/2021, la competente Autority "ARERA" ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva Deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 31.05.2022 con la quale il Comune di Arena Po, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha approvato il Piano finanziario TARI (PEF) per il periodo regolatorio 2022/2025;

CONSIDERATO che per l'anno 2023 il PEF, approvato secondo il metodo MTR-2, prevede un costo complessivo del servizio rifiuti di €.221.682,00 - ripartito in € 175.273,00 di Costi Variabili ed €.45.409,00 di costi fissi;

DATO ATTO che il Comune di Arena Po, in qualità di E.T.C., sentito anche il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, non ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione straordinaria infra-periodo del PEF 2022-2025 ai sensi del comma 8.5 Delibera 363/2021;

ATTESO che il Piano Finanziario 2022-2025 verrà rivisto - per il biennio 2024-2025 - sulla base di quanto disposto da ARERA con deliberazione n. 62/2023 del 21 febbraio 2023;

DATO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ma suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte - rispettivamente al comma 651 ed al comma 652 - dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga» (sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) relativo ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al

comma 652 e ciò fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

VERIFICATO che il costo del servizio rifiuti per l'anno 2023 - previsto nel PEF 2022/2025 - deve trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI;

RILEVATO che restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D. Lgs. n.116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2023, come segue:

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m^2	%	m^2	Ka	Kb	Euro/m^2	Euro/m^2	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	60,942226					
Famiglie di 1 componente	282	39.486,81	34,9%	140,0	0,84	0,60	0,119141	16,68	36,57	36,57	53,25
Famiglie di 2 componenti	214	35.866,42	26,5%	167,6	0,98	1,40	0,138998	23,30	85,32	42,66	108,62
Famiglie di 3 componenti	195	29.500,90	24,2%	151,3	1,08	1,80	0,153182	23,17	109,70	36,57	132,87
Famiglie di 4 componenti	80	12.642,00	9,9%	158,0	1,16	2,20	0,164528	26,00	134,07	33,52	160,07
Famiglie di 5 componenti	24	4.107,00	3,0%	171,1	1,24	2,90	0,175875	30,10	176,73	35,35	206,83
Famiglie di 6 o più componenti	12	1.933,00	1,5%	161,1	1,30	3,40	0,184385	29,70	207,20	34,53	236,90
Totale (escluso pertinenze)	**807**	**123.536,13**	**100%**	**153,1**		Media	**0,156018**		Media	**36,53**	

UTENZE NON DOMESTICHE									
							QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		Euro/m²	Euro/m²	Euro/m²
		n	m²	Coef	Nord	Coef	Nord		Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	600,00	max	0,51	max	4,20	0,092783	0,361814	0,454597
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	33	110.035,53	max	0,80	max	6,55	0,145542	0,564257	0,709799
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,114614	0,447960	0,562574
4	Esposizioni, autosaloni	3	1.869,00	max	0,43	max	3,55	0,078229	0,305819	0,384048
5	Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	0,241964	0,941577	1,183541
6	Alberghi senza ristorante	1	176,00	max	0,91	max	7,49	0,165554	0,645235	0,810789
7	Case di cura e riposo	2	4.311,00	max	1,00	max	8,19	0,181928	0,705537	0,887465
8	Uffici, agenzie, studi professionali	4	123,00	max	1,13	max	9,30	0,205578	0,801159	1,006737
9	Banche ed istituti di credito	1	322,00	max	0,58	max	4,78	0,105518	0,411779	0,517297
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9	22.838,87	max	1,11	max	9,12	0,201940	0,785653	0,987593
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	152,00	max	1,52	max	12,45	0,276530	1,072519	1,349050
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9	20.257,48	max	1,04	max	8,50	0,189205	0,732242	0,921447
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	870,35	max	1,16	max	9,48	0,211036	0,816665	1,027702
14	Attività industriali con capannoni di produzione	13	26.450,57	max	0,91	max	7,50	0,165554	0,646996	0,811650
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	7	1.157,00	max	1,09	max	8,92	0,198301	0,768424	0,966725
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2	421,00	min	4,84	min	39,67	0,880530	3,417417	4,297948
17	Bar, caffè, pasticceria	3	255,00	min	3,64	min	29,82	0,662217	2,568878	3,231095
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	max	2,38	max	19,55	0,432988	1,684157	2,117145
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	45,00	max	2,61	max	21,41	0,474831	1,844389	2,319220
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	1,102482	4,283186	5,385668
21	Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	0,298361	1,158666	1,457027

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO doversi stabilire le scadenze relative alla Tari 2023 come segue:

Scadenza Prima Rata	30.09.2023
Scadenza Seconda Rata	30.11.2023
Rata Unica	30.09.2023

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul "Portale del Federalismo fiscale";

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* e dell'art. 151/c.4 del citato D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione: **PARERI FAVOREVOLI**

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari);

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	7
Favorevoli:	7
Astenuti:	0
Contrari:	0

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono integralmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare le tariffe Tari per l'anno 2023 e le relative scadenze di pagamento in premessa indicate;

3) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle modalità e nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione;

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	7
Favorevoli:	7
Astenuti:	0
Contrari	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000

Delibera di C.C. n. 14 del 29.04.2023

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO

Firmato da:
BELFORTI ALESSANDRO
Codice fiscale: BLFLSN67M22G535M
Valido da: 07-09-2020 09:56:32 a: 07-09-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-05-2023 10:03:33
Motivo: Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA

Firmato da:
GIAN LUCA MUTTARINI
Codice fiscale: MTTGLC63C25G388L
Valido da: 31-01-2022 09:44:15 a: 31-01-2025 09:44:15
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-05-2023 09:51:20
Motivo: Approvo il documento

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 02.05.2023 al 17.05.2023

Addì, 02.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA

Firmato da:
GIAN LUCA MUTTARINI
Codice fiscale: MTTGLC63C25G388L
Valido da: 31-01-2022 09:44:15 a: 31-01-2025 09:44:15
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-05-2023 09:51:50
Motivo: Approvo il documento

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA